

N. R.G. 29508/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO**

Prima Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **29508/2019** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. [redacted] elettivamente domiciliato in
[redacted] presso il difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO SPA, con il patrocinio dell'avv. [redacted], elettivamente
domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice

In via Istruttoria

Per tutti i motivi già ampiamente e puntualmente illustrati nelle note scritte dell'udienza del 22.12.2021 depositate dal sottoscritto procuratore, che qui si devono intendere integralmente trascritte, nonché nelle osservazioni formulate dal consulente di parte Rag. [redacted] chiede all'Ill.mo Giudice di disporre la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio affidando l'incarico, attesa l'oggettiva complessità della consulenza *de quo*, ad un diverso professionista di provata esperienza in materia.

Nel merito

Accertati i fatti esposti e la fondatezza delle ragioni l'Av. chiede all'Ill.mo Giudice:

Previa declaratoria, in ordine al rapporto in oggetto, per quanto di ragione, d'invalidità e/o di nullità, e comunque di inefficacia anche parziale, di ogni contratto e di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, anche presupposti e/o conseguenti, intercorsi tra l'attrice, da un lato, e le banche che si sono succedute nella titolarità del rapporto, dall'altro, in relazione alle clausole concernenti gli interessi anatocistici, gli interessi ultralegali e la commissione di massimo scoperto, previa declaratoria, in ogni caso, di illiceità ed invalidità ed espunzione di ogni posta negativa per tali titoli, nonché per spese tenuta conto non documentate e concordate e per valute diverse da quelle reali, applicate *contra legem*, dandosi atto dell'assenza di qualsivoglia pattuizione relativa alle condizioni economiche dei rapporti, previo riconoscimento a favore dell'attrice degli interessi creditorî sui saldi attivi ex art. 117 TUB, di determinare ed accertare l'esatto ammontare dei saldi risultanti dalle rispettive partite dare - avere tra le parti, in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto stesso e condannare la banca convenuta alla restituzione a favore dell'attrice di tutti gli indebiti versamenti effettuati e/o di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse e comunque al pagamento del saldo finale creditore del rapporto principale, oltre agli interessi legali creditorî ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224, secondo comma c.c. dalla domanda al saldo; il tutto come risultante dagli estratti conto e dai riassunti scalari.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA 4% e IVA se dovuta.”

Per parte convenuta

Voglia l'Ill.mo Tribunale,

In via preliminare

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie relativamente al periodo antecedente al **3.12.2009**, data corrispondente al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, in subordine, al **25.10.2008** data corrispondente al decennio antecedente la notifica dell'istanza di mediazione, in via di estremo subordine al **20.3.2008**, data corrispondente al decennio antecedente la comunicazione della costituzione in mora;

- accertare e dichiarare comunque l'intervenuta prescrizione secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, dall'inizio del rapporto e sino **3.12.2009**, data corrispondente al decennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione, in subordine sino al **25.10.2008** data corrispondente al decennio antecedente la notifica dell'istanza di mediazione, in via di estremo subordine sino al **20.3.2008**, data corrispondente al decennio antecedente la comunicazione della costituzione in mora, per i motivi esposti in atti;

- accertare la prescrizione quinquennale o in subordine decennale degli interessi creditorî;

In via principale

Respingere le domande tutte formulate da _____ per i motivi di cui in narrativa;

In ogni caso

Con vittoria di spese e competenze e rimborso forfettario del presente procedimento;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato la _____ conveniva in giudizio Intesa Sanpaolo Spa riferendo di avere intrattenuto un unitario rapporto con la banca convenuta in ragione del quale i conto correnti 4315/0G, 4316/0A accessi presso la Cassa di risparmio di Venezia, i conti 7750-32 in cui sono confluiti i conti 7831-11 e 72200-92 e il conto 7749-55 accessi presso il Banco Ambrosiano Veneto, i conti 8074/0R, 10775/0P, 126914E, 126505S, 127978H, 117740E, accessi presso la Cassa di risparmio di Venezia, confluivano con estinzione e giroconto nel conto 7642/0Y, successivamente numerato 76420 a seguito della fusione per incorporazione della Cassa di Risparmio di Venezia in Intesa S. Paolo ed estinto in data 10 luglio 2019 con saldo portato a zero; che i rapporti di conto corrente sono stati caratterizzati da affidamento; che i conto correnti indicati presentavano talune invalidità e, in particolare, indebita applicazione di anatocismo, sono stati applicati tassi di interesse in assenza di pattuizione, illecita applicazione delle commissioni di massimo scoperto, addebito di spese e commissioni non concordate, applicazione di valute bancarie in assenza di previsione. Chiedeva, pertanto, la rideterminazione del saldo dare e avere tra le parti e, conseguentemente, la condanna della banca alla restituzione degli indebiti.

Si costituiva la banca convenuta contestando la pretesa avversaria, chiedendo il rigetto della domanda proposta ed eccependo l'intervenuta prescrizione del credito azionato.

Veniva eseguita CTU e, all'esito, all'udienza del 9.2.2022 la causa era rimessa al Collegio per la

decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.

La domanda proposta è fondata nei limiti di cui in seguito.

Dalla documentazione prodotta e dalla CTU eseguita è emerso che tra le parti sono sorti numerosi rapporti la cui evoluzione è stata così dettagliata dal consulente:

Il conto n. 775032 risulta estinto in data 12/01/2010 con giroconto del saldo sul conto n. 76420. Il conto n. 774955 risulta estinto in data 03/03/2010 con giroconto del saldo sul conto n. 76420. Il conto n. 126505 risulta estinto in data 08/01/2007 con giroconto del saldo sul conto n. 7642/OY risultando in atti la documentazione sino al 31/12/2004, con indicazione di un saldo negativo di euro 614.549,31. Il conto n. 127978 risulta estinto in data 08/01/2007 con giroconto del saldo sul conto n. 7642/OY, risultando in atti la documentazione sino al 31/12/2004, con indicazione di un saldo negativo di euro 1.469.206,07. Il conto n. 011774/OE risulta estinto in data 12/08/1998 con giroconto del saldo sul conto n. 7642/OY risultando in atti la documentazione sino al 30/06/1998, con indicazione di un saldo negativo di Lire -240.714. Il conto n. 126914 risulta estinto in data 20/07/2010 con giroconto del saldo sul conto n. 76420. Il conto n. 72200-92 risulta estinto in data 11/01/2007 con giroconto del saldo sul conto n. 7750-32. Il conto n. 7831-11 risulta analizzato sino al 30/06/2008 con un saldo finale negativo di euro 175.000. I conti n. 4316/A e n. 4315/OG non sono stati esaminati in quanto risultano depositati in atti gli estratti conto giornalieri ma non i riepiloghi trimestrali delle competenze. Il conto n. 107750 risulta estinto in data 04/08/2004 con giroconto del saldo sul conto n. 76420. Il conto n. 874/OR risulta estinto in data 23/12/1990. Il conto principale n. 76420 risulta estinto in data 10/07/2019 con saldo zero.

In relazione a tali conti è risultata prodotta la documentazione contrattuale per i contratti relativi ai conti correnti 76420 (già n. 7642 OY) e 126914.

Parte attrice contesta l'avvenuta applicazione di anatocismo.

In merito si rileva che la Corte di Cassazione dal 1999 in poi, come noto, ha costantemente negato che la prassi dell'inserimento nei contratti di conto corrente bancario della clausola della capitalizzazione (composta) trimestrale fosse connotata dai caratteri idonei a far configurare un uso normativo, rimanendo confinata nei più ristretti limiti dell'uso negoziale, non suscettibile di assumere rilievo nell'ottica dell'art. 1283 cc. (*ex multis* Cass. civ. Sezioni Unite n. 21095 del 2004).

Con l'art. 25, comma 2, del D. Lg.vo n. 342/99 è stato, quindi, appositamente modificato l'art. 120 T.U.B. consentendo l'anatocismo degli interessi sia creditori che debitori, a condizione della

sussistenza della medesima periodicità. L'art. 120 TUB modificato rinviava ad una delibera del C.I.C.R. poi emanata in data 9/2/2000 (G.U. 22/2/2000), che ha consentito:

- a) l'anatocismo con uguale periodicità per i rapporti di c/c
- b) l'anatocismo senza capitalizzazione periodica per i finanziamenti con rimborso rateale
- c) l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30/6/2000

L'art. 25, comma 3, del D. Lg.vo n. 342/99 prevedeva una sanatoria della validità delle clausole dei vecchi contratti bancari, le cui concrete modalità attuative venivano demandate alla delibera CICR. Tale norma è stata però dichiarata incostituzionale da C. Cost. con la sentenza n. 425/2000.

Ne deriverebbe secondo una prima tesi minoritaria la nullità delle clausole anatocistiche ante 30/6/2000 e loro validità a seguito dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni del TUB come integrate dal CICR a condizione della pubblicazione in G.U. del relativo avviso e della comunicazione al cliente anche con gli estratti conto.

Secondo la tesi prevalente invece:

a) l'art. 7 presuppone ed attua la sanatoria ex art. 25, co. 3, D. Lg.vo 342/99 ed è travolto dalla declaratoria di illegittimità del medesimo

b) l'introduzione dell'anatocismo comporta comunque un peggioramento delle condizioni contrattuali e richiede l'approvazione sottoscritta dal correntista anche ex art. 7, u. co. Delibera CICR 9/2/2000 (cf. Trib. Torino n. 6204 del 5.10.2007, Trib. Benevento n. 252 del 18.2.2008, Trib. Orvieto 30.7.2005, Trib. Pescara n. 722 del 30.3.2006, Trib. Torino n. 5480 del 4.7. 2005, Trib. Teramo n. 1071 dell'11.2.2006, Trib. Venezia n. 518 del 7.3.2014 e Trib. Alessandria 21.2.2015)

In base a tale tesi qui condivisa per aversi anatocismo dopo l'1/7/2000 è, pertanto, necessaria una modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista.

In applicazione di tali principi il CTU ha provveduto ad eliminare la capitalizzazione trimestrale in tutti i rapporti perché non prevista in assenza di contratto (con esclusione dei conti anticipi in giallo che non generano anatocismo e per i quali viene adottata la capitalizzazione trimestrale degli interessi) o perché, con riferimento ai conti 76420 e 126914 non è stata prevista la pari periodicità.

Il CTU ha poi provveduto alla rideterminazione dei tassi di interesse applicati conformemente alle indicazioni di cui al quesito in assenza di pattuizione applicando il tasso legale nei rapporti per i quali non è risultato esservi contratto scritto e i tassi correttamente individuati in base al quesito per i rapporti

76420 e 126914 come indicato nella tabella a pag. 41 della CTU.

A parte il conto 76420 per cui è risultata prevista la pattuizione delle valute nei restanti conti non è risultato pattuito il computo dei giorni valuta. Il CTU ha, pertanto provveduto a rettificare le valute per tali rapporti.

In relazione ai rapporti per i quali non sussiste pattuizione scritta il CTU ha, inoltre, provveduto alla eliminazione degli importi dovuti per commissioni e spese, per il conto 76420 la CMS non è risultata essere stata pattuita, le spese sono risultate pattuite del 29.12.2004, la DIF dal 31.5.2011 e la CIV dal 6.2.2013, per il conto 126914 è risultata pattuita la CMS il 6.7.2000 mentre non sono risultate pattuite le spese.

Parte convenuta eccepisce la prescrizione del credito azionato dall'attrice.

Si rileva che secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte "l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. 2.12.2010 n. 24418, Cass. 26.9.2019 n. 24051).

E' poi sorta controversia in merito al fatto che al fine di valutare la prescrizione secondo i criteri testè menzionati debba farsi riferimento al c.d. "saldo banca", ovvero al saldo risultante dall'estratto conto, ovvero al saldo rettificato. Alcune recenti pronunce della Suprema Corte hanno fatto riferimento a tale ultimo criterio (Cass. 15.2.2021 n. 3858), permanendo invece un contrasto tra i giudici di merito, anche di questo stesso Tribunale. Per tale ragione è stata disposta integrazione al quesito chiedendo al CTU la valutazione sotto entrambi i profili.

Ciò premesso ritiene, allo stato, questo giudice di non potere aderire al più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte, ritenendosi, invece, che per quel che rileva in punto prescrizione, ogni

versamento che nel momento in cui è stato realizzato dal cliente aveva la funzione di ripristinare il fido (pagamento intrafido), deve essere considerato ripristinatorio e lo stesso vale per i pagamenti solutori: opinare diversamente, infatti, porterebbe alla sostanziale elusione della disciplina della prescrizione, posto che, sottratti i pagamenti più risalenti indebiti ed effettuato il relativo ricalcolo delle competenze, i pagamenti/versamenti successivi da parte del correntista subirebbero un'imputazione di pagamento potenzialmente diversa da quella attribuita alle parti al momento del versamento stesso.

I vari addebiti, pertanto, devono essere valutati ai fini della prescrizione con la stessa imputazione operata dalle parti al momento del loro verificarsi, quand'anche frutto di un addebito illegittimo, posto che l'azione di ripetizione deve essere rapportata al concreto svolgere del rapporto contrattuale e non a quello rettificato, visto che la prescrizione "copre" anche pagamenti illegittimi o fondati su clausole nulle.

Due considerazioni depongono, inoltre, per l'utilizzo del saldo banca, anziché di quello depurato, al fine di decidere la qualificazione del versamento, se pagamento o deposito.

La prima è che, per forza di cose e previsione di legge (art. 119 TUB), la banca e non il cliente è la parte contrattualmente autorizzata a elaborare i conti. Il cliente può evidentemente impugnare le risultanze dell'estratto e censurare anche oltre i limiti temporali fissati dall'art. 1832 c.c. la legittimità della registrazione in conto, perché avvenuta per un titolo nullo, ma finché l'errore non è riconosciuto dalla banca o è giudizialmente accertato e il conteggio non è conseguentemente rettificato, il saldo elaborato dalla banca ha effetto anche nei confronti del cliente.

La seconda è che non esistono modalità di utilizzo del c/c che non richiedano la cooperazione della banca per avere efficacia. Se il saldo evidenzia che il conto è "scoperto", il prelievo di contanti, l'esecuzione degli ordini di bonifico ecc. sono *prima facie* impossibili. Ancora più gravi e dolorose le conseguenze per il caso di emissione d'assegni senza provvista, che vanno da una semplice sanzione pecuniaria (art. 2 legge n. 386/90) fino al divieto di emettere assegni e alle interdizioni e incapacità previste dall'art. 5 della stessa legge. È pur vero che la banca potrebbe dare esecuzione all'operazione, malgrado l'assenza di copertura (cfr. art. 1720 già citato); al contempo, se il cliente dipende da scelte discrezionali della banca, ciò vuol dire che egli non ha facoltà di disporre in assenza di copertura.

La possibilità di impugnare la nullità del contratto o di sue singole clausole, più ampiamente l'illegittimità degli addebiti e di portare alla luce un saldo rettificato a credito o entro i limiti del fido, non restituisce al versamento su conto "scoperto" lo "scopo ed effetto di ripristinare la disponibilità", anziché di ridurre puramente e semplicemente l'esposizione debitoria, poiché la nullità del titolo non toglie che il denaro sia uscito dalla sfera di controllo del cliente.

In definitiva, il principale punto critico di Cass. 9141/2020 è questo: non è possibile rimettere il giudizio sulla qualificazione della rimessa, se pagamento o ripristino di disponibilità, “*all’esito della declaratoria di nullità*”, poiché “*la disponibilità*” idonea a impedire lo spostamento patrimoniale consiste nella concreta conservazione del potere di disporre di una somma di denaro e non può che essere verificata sulla base della situazione dichiarata esistente al tempo in cui il versamento è eseguito. Che a distanza di oltre dieci anni si scopra che il c/c era attivo o entro i limiti del fido non toglie che il cliente, nell’intervallo, abbia perduto la disponibilità della somma versata e che l’abbia perduta al tempo stesso del versamento.

In conclusione, quindi, deve essere confermato l’orientamento già espresso da questo giudice per cui il saldo di riferimento ai fini della verifica della prescrizione deve essere considerato il saldo banca.

Ciò premesso si evidenzia la correttezza della valutazione operata dal CTU secondo cui per i conti anticipi le rimesse devono essere considerate interamente come solutorie, in quanto il termine di prescrizione decorre dalla data del pagamento senza che possa avere rilevanza la data di chiusura del conto atteso che per il tramite dell’incasso dal terzo o per il tramite delle disponibilità di c/c, si verifica la chiusura della singola operazione creditizia e un pagamento in senso tecnico del debito a differenza di quanto avviene nella normale operatività del fido per cassa per cui la natura solutoria della rimessa è coerente con i principi espressi dalle SU sopra citate.

Correttamente valutato il decorso del decennio di prescrizione dalla data della messa in mora, il consulente ha pertanto considerato solutore le rimesse nei conti anticipi ed ha distinto, per i restanti conti, le rimesse solutorie da quelle ripristinatorie ante la data del 20/03/2008. Per quanto attiene i conti estinti con giroconto su altro conto in data antecedente al 20.3.2008 si ritiene, conformemente alla prevalente giurisprudenza di merito (Tribunale Pescara 7.2.2020, Tribunale Reggio Emilia 23.4.2014) che gli stessi debbano essere considerati in continuità secondo l’indicazione del CTU e deve ritenersi corretta, pertanto, la soluzione indicata dal CTU che prevede di considerare gli importi indicati a titolo di recupero.

Per i conti 011774/OE e n. 0740/126914 il CTU, non avendo indicazioni circa l’ammontare del fido accordato, ha ritenuto di effettuare due ipotesi di conteggio alternative: la prima che considera tutte le rimesse ripristinatorie ante la data del 20/03/2008 e la seconda che le ritiene tutte solutorie.

Si rileva in proposito che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, “In presenza di eccezione di prescrizione della banca, è onere del correntista, attore in ripetizione dell’indebito, allegare e provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito in conto corrente, che consenta di qualificare come non

già solutorie, bensì meramente ripristinatorie della provvista, le rimesse effettuate entro i limiti dell'affidamento" (Cass. 18.1.2022 n. 1388).

In assenza di prova circa l'ammontare del fido accordato, pertanto, le rimesse devono essere considerate come solutorie.

In applicazione dei principi e dei calcoli richiamati il credito a favore del cliente ammonta, pertanto, ad € 437.856,17. Essendo il rapporto pacificamente stato estinto deve, quindi, trovare accoglimento la domanda di condanna della banca convenuta alla restituzione dell'importo sopra indicato, con gli interessi al tasso legale dalla mora e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 cc dalla domanda giudiziale al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Spese di CTU a carico della banca convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Condanna Intesa Sanpaolo Spa a pagare alla parte attrice l'importo di € 437.856,17, oltre interessi al tasso legale dalla mora e al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda giudiziale al saldo effettivo.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 18.675,00 (di cui € 3375 per fase studio, € 2000,00 per fase introduttiva, € 8500,00 per fase istruttoria ed € 4800,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.

Spese di CTU a carico di parte convenuta.

Torino, 10 maggio 2022

Il Giudice
dott. Alberto La Manna

Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento